



REDDITO DI EMERGENZA

Decreto Sostegni 2021

L'articolo 12 del DL sostegni assegna 3 ulteriori mensilità di reddito di emergenza a:

1 - famiglie con i requisiti previsti dal DL Rilancio n. 34 2020, che sono

- valore del reddito familiare, **nel mese di febbraio 2021**, inferiore alla soglia di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE
- valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2020, inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)

valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.

2 - In alternativa ai requisiti sopracitati il Decreto Sostegni accorda le nuove mensilità ai lavoratori disoccupati che:

- abbiano terminato la percezione delle indennità di disoccupazione Naspi e Discoll tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 e abbiano un ISEE inferiore a 30mila euro.

Restano valide le incompatibilità già previste, (vedi par. sotto)

Importi e pagamento del Reddito di emergenza Decreto Sostegni

Il reddito di emergenza è pari, come minimo, a 400 euro, importo che va moltiplicato per la scala di equivalenza in base di componenti del nucleo familiare, (fino ad un massimo moltiplicatore di 2,1). Si hanno quindi i seguenti possibili contributi:

nucleo familiare	valore equivalenza	importo
1 componente adulto	1	400
2 componenti adulti	1,4	560
2 adulti e 1 minore	1,6	640
2 adulti e 2 minori	1,8	720
3 adulti e 2 minori	2,0	800
2 adulti 2 minori 1 disabile	2,1	840

Va aggiunto anche, **per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in affitto l'importo** di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione.

Il pagamento del Reddito di emergenza può avvenire attraverso diverse modalità:

bonifico bancario o postale;

accredito su **libretto postale**;

bonifico domiciliato: pagamento in contanti presso lo sportello di Poste Italiane indicato dal richiedente nella domanda di Rem.

Compatibilità Reddito di emergenza 2021

Il reddito di emergenza NON spetta al nucleo familiare in cui vi sia un componente che percepisce o abbia percepito altri benefici istituiti per far fronte alla crisi da covid 19, e neppure le nuove indennità da 1200 euro che sono contestualmente introdotte dal Decreto Sostegni

Il Rem **non è neppure compatibile** con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- essere **titolari di pensione diretta** o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità
 - essere **titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore all'importo di 400 euro** aumentati con il moltiplicatore in base ai requisiti del nucleo familiare) tranne i contratti di lavoro intermittente senza indennità di disponibilità;
- essere percettori di **reddito di cittadinanza**.

Ufficio

Seguici anche su



www.fenalca.it

